



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Raccomandata non firmata dal mittente: è valida?

Autore: Redazione | 20/10/2019



Si può contestare una lettera non firmata, dove il nome e cognome del mittente è indicato solo con la stampa al computer?

Hai ricevuto una raccomandata contenente una diffida. La lettera non è firmata dal suo autore il cui nome, però, è riportato alla fine del testo, stampato al computer.

Ciò che manca è solo la sigla a penna. Probabilmente, si tratta di una dimenticanza dovuta alla fretta o di una missiva inviata tramite i servizi di poste private online che consentono la spedizione anche tramite internet, mediante l'inoltro al corriere del semplice documento in formato Word. Ti chiedi, a questo punto, se è **valida una raccomandata non firmata dal mittente**. Vorresti, infatti, cestinarla, far finta di nulla e magari sperare di poter appigliarti a qualche "cavillo di procedura" per bloccare la pretesa del tuo avversario.

Si tratta di un dubbio facilmente risolvibile ricorrendo ai principi generali del diritto civile e alle indicazioni della giurisprudenza. Ecco allora i chiarimenti opportuni che ti serviranno a capire se **la raccomandata non firmata dal mittente è valida** o meno.

Chi può contestare una raccomandata?

A ben vedere, il problema della **validità della raccomandata senza firma** non sussiste. Infatti, il regime delle **prove documentali** consente solo al presunto autore del documento di contestarne la provenienza (e, quindi, la validità), ma non anche al destinatario. Una volta che il primo abbia dichiarato di essere l'artefice dello scritto, dovrà solo dimostrare la corretta spedizione della raccomandata presso l'indirizzo di residenza del soggetto cui la lettera è diretta affinché la stessa sia valida e abbia effetti legali. Tale prova può essere data esclusivamente tramite l'avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto o dall'avviso di giacenza in caso di momentanea assenza del destinatario al proprio domicilio.

Due esempi chiariranno meglio come stanno le cose.

Valerio sostiene di aver spedito una lettera a Luigi e lo dimostra tramite il deposito dell'avviso di ricevimento di Poste Italiane. Luigi eccepisce l'assenza di firma sulla raccomandata: a suo modo di vedere, non c'è alcuna prova che il mittente della spedizione sia realmente Valerio. In realtà, Valerio ha riconosciuto la paternità della missiva. Dunque, Luigi non potrà sollevare alcuna contestazione.

Come facilmente intuibile, in questo caso, il destinatario della raccomandata non ha ragione di contestare la validità della raccomandata se il mittente ha dichiarato di esserne l'effettivo autore. Ciò che il mittente deve solo provare affinché lo

scritto abbia effetti giuridici è l'avvenuto ricevimento o il tentativo di recapito presso l'indirizzo della **dimora abituale**. Fatto ciò, qualsiasi scritto – al computer o a penna, con o senza firma – è valido.

Tullio sostiene di aver ricevuto una raccomandata da Iacopo. Sulla lettera, però, non c'è la firma di Iacopo, ma solo il suo nome e cognome stampato al computer. Iacopo sostiene di non aver mai inviato tale missiva. In tal caso, il giudice darà ragione a Iacopo

Questo esempio prospetta una situazione diametralmente opposta alla prima. Qui, la **contestazione dell'autenticità** e della **provenienza dello scritto** viene fatta dal presunto autore. Nei documenti cartacei, il legislatore ha inteso riconoscere alla firma il valore di prova della paternità del documento stesso: è tramite questa – poiché si tratta di un segno unico e personale, non facilmente alterabile – che si può stabilire chi sia l'artefice di una scrittura privata, un contratto, un testamento, un'ammissione di debito, un assegno, una cambiale, ecc.

Si può contestare una raccomandata senza firma?

La questione ora apparirà di più facile soluzione: la **raccomandata senza firma** può essere contestata solo dal presunto autore – ossia il mittente – e non dal destinatario; il quale, pertanto, anche se il documento è stato stampato al computer, non potrà disconoscerne la genuinità.

La prova del contenuto della raccomandata

Si pone poi un secondo problema: quello della **prova del contenuto della raccomandata**. Per comprendere la questione ricorriamo a un ulteriore esempio.

Giovanni invia una raccomandata a Marco con la disdetta dell'affitto. Dopo qualche mese, tra i due sorge una controversia. Marco sostiene che il contratto non è mai stato disdettato: la raccomandata, di cui Giovanni possiede l'avviso di ricevimento, conteneva comunicazioni inerenti a un differente rapporto tra le parti.

In questo caso, si pone il problema su chi ricade l'**onere della prova** del **contenuto della raccomandata**. In un primo tempo, la Cassazione aveva scaricato la patata bollente sul mittente. Poi, c'è stato un ripensamento. Ad oggi, quindi, spetta al destinatario dimostrare che **il contenuto della raccomandata è diverso** rispetto a quello indicato dal mittente. Si tratta di un compito arduo.

La prova della data della raccomandata

A ben vedere, anche la **data della raccomandata** è del tutto inutile potendo fungere quella riportata dal timbro postale (o dal codice a barre). Quest'ultima, in quanto certificata da un pubblico ufficiale, può quindi sofferire a quella che, di solito, viene indicata all'interno del testo e della busta. Peraltro, la giurisprudenza ha più volte affermato che la data di una lettera o di una scrittura privata può essere **provata in qualsiasi modo**, anche tramite testimoni (che, ad esempio, potrebbero aver assistito all'atto della firma).